DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 1971
che proroga il regime dei prezzi minimi

(72/3/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, con decisione del 4 aprile 1962 relativa ai prezzi minimi [1], il Consiglio ha stabilito criteri obiettivi per l'elaborazione dei sistemi di prezzi minimi e per la fissazione di tali prezzi ;

considerando che, a norma dell'articolo 44, paragrafo 6, secondo periodo, del trattato, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza di 9 voti secondo la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, primo comma, fissa il regime da applicare nel quadro della politica agricola comune ;

considerando che, in applicazione di detta disposizione, il Consiglio, con decisione del 20 dicembre 1969 relativa al regime dei prezzi minimi [2], ha prorogato per gli Stati membri interessati il regime dei prezzi minimi esistente alla data del 31 dicembre 1969 ; che ha tuttavia autorizzato la riscossione di tasse di compensazione, in sostituzione dei prezzi minimi, nella Repubblica federale di Germania per gli aceti commestibili e i loro succedanei commestibili e in Francia per le patate da semina e taluni prodotti del settore della pesca ;

considerando che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [3], ha effetto dal 1° giugno 1970 ; che a tale data l'autorizzazione concessa alla Repubblica federale di Germania di riscuotere una tassa di compensazione all'importazione, in provenienza dagli altri Stati membri, di aceti commestibili e dei loro succedanei commestibili è scaduta per quanto riguarda l'aceto di vino ;

considerando che la decisione del 20 dicembre 1969, applicabile non oltre il 31 dicembre 1970, è stata prorogata, con decisione del 15 dicembre 1970 [4], fino al 31 dicembre 1971 al più tardi, salvo per gli aceti commestibili di vino ; che, con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [5], la decisione del 20 dicembre 1969 ha cessato di essere applicabile a tali prodotti ;

considerando che per i prodotti cui detta decisione continua ad applicarsi, più precisamente le patate, comprese le patate da semina, e gli aceti commestibili e i loro succedanei commestibili, non di vino, non saranno ancora applicabili alla data del 31 dicembre 1971 misure di organizzazione comune dei mercati ; che occorre prorogare la validità della decisione del 20 dicembre 1969, per il periodo necessario all'instaurazione di dette misure e al più tardi fino al 31 dicembre 1972,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. All'articolo 3 della decisione del Consiglio del 20 dicembre 1969 relativa al regime dei prezzi minimi, modificata dalla decisione del 15 dicembre 1970, la data del 31 dicembre 1971 è sostituita con quella del 31 dicembre 1972.

2. Il testo dell'allegato B della decisione di cui al paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :
	A. Patate :
	I. da semina

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PEDINI

[1] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 995/62.
[2] GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 11.
[3] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
[4] GU n. L 281 del 27. 12. 1970, pag. 25.
[5] GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.